

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Interno del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo per il finanziamento delle attività e degli interventi che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 novembre 2005 e successive modifiche, di seguito denominato "decreto";

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto che affida ad un provvedimento del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione la determinazione della capacità ricettiva complessiva del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati finanziato con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

Rilevata la necessità di ampliare, sia per la categoria ordinaria che la categoria vulnerabile, la capacità ricettiva del Sistema di protezione fissata nell'allegato A del decreto adottato in data 28 novembre 2005 e successive modificazioni;

DECRETA

1. La capacità ricettiva massima del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è fissata per l'anno 2009 in posti 3.000 di cui 450 per le categorie vulnerabili.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)

Roma, 30 maggio 2008